

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — «Aviabaltika» UAB / «Ūkio bankas» AB, in liquidazione

(Causa C-107/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2002/47/CE — Escussione della garanzia finanziaria — Avvio di una procedura di insolvenza nei confronti del beneficiario della garanzia — Evento determinante l'escussione della garanzia — Inclusione della garanzia finanziaria nella massa fallimentare — Obbligo di soddisfare i crediti in primo luogo mediante la garanzia finanziaria)

(2018/C 328/14)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti

Ricorrente: «Aviabaltika» UAB

Convenuta: «Ūkio bankas» AB, in liquidazione

Dispositivo

- 1) L'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria, come modificata dalla direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, deve essere interpretato nel senso che impone agli Stati membri di adottare una normativa che consenta al beneficiario di una garanzia costituita in virtù di un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale di recuperare da tale garanzia il proprio credito, derivante dall'inadempimento delle obbligazioni finanziarie garantite, quando l'evento determinante l'escussione della garanzia si verifica dopo l'apertura di una procedura di insolvenza nei suoi confronti.
- 2) L'articolo 47, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2002/47, come modificata dalla direttiva 2009/44, deve essere interpretato nel senso che non impone al beneficiario di una garanzia costituita in virtù di un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale l'obbligo di recuperare in primo luogo da tale garanzia il proprio credito, derivante dall'inadempimento delle obbligazioni finanziarie garantite mediante tale contratto.

⁽¹⁾ GU C 161 del 22.5.2017.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito) — Teva UK Ltd, Accord Healthcare Ltd, Lupin Ltd, Lupin (Europe) Ltd, Generics (UK) Ltd, operante con il nome commerciale «Mylan» / Gilead Sciences Inc.

(Causa C-121/17) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Medicinali per uso umano — Trattamento del virus dell'immunodeficienza umana (HIV) — Medicinali originatori e medicinali generici — Certificato protettivo complementare — Regolamento (CE) n. 469/2009 — Articolo 3, lettera a) — Condizioni di rilascio — Nozione di «prodotto protetto da un brevetto di base in vigore» — Criteri di valutazione]

(2018/C 328/15)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrenti: Teva UK Ltd, Accord Healthcare Ltd, Lupin Ltd, Lupin (Europe) Ltd, Generics (UK) Ltd, operante con il nome commerciale «Mylan»

Convenuta: Gilead Sciences Inc.

Dispositivo

L'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, dev'essere interpretato nel senso che un prodotto composto da più principi attivi che hanno un effetto combinato è «protetto da un brevetto di base in vigore», ai sensi di tale disposizione, quando la combinazione dei principi attivi che lo compongono, anche se non viene esplicitamente menzionata nelle rivendicazioni del brevetto di base, è necessariamente e specificamente ricompresa in tali rivendicazioni. A tal fine, dal punto di vista di un esperto del ramo e sulla base dello stato dell'arte alla data di deposito o di priorità del brevetto di base:

- la combinazione di tali principi attivi deve necessariamente rientrare, alla luce della descrizione e dei disegni di tale brevetto, nell'invenzione oggetto del brevetto stesso, e
- ciascuno di tali principi attivi deve essere specificamente identificabile, alla luce di tutti gli elementi divulgati da tale brevetto.

⁽¹⁾ GU C 151 del 15.5.2017.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Brussel — Belgio) — Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV / Duma Forklifts NV, G.S. International BVBA

(Causa C-129/17) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Marchio dell'Unione europea — Direttiva 2008/95/CE — Articolo 5 — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 9 — Diritto del titolare di un marchio di opporsi alla rimozione ad opera di un terzo di tutti i segni identici a tale marchio e all'apposizione di nuovi segni su prodotti identici a quelli per i quali detto marchio è stato registrato al fine della loro importazione o della loro immissione in commercio nello Spazio economico europeo (SEE)]

(2018/C 328/16)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van Beroep te Brussel

Parti

Ricorrenti: Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV

Convenute: Duma Forklifts NV, G.S. International BVBA

Dispositivo

L'articolo 5 della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, e l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio può opporsi a che un terzo, senza il suo consenso, rimuova tutti i segni identici a tale marchio e apponga altri segni su prodotti collocati in regime di deposito doganale come nel procedimento principale al fine di importarli o di immetterli in commercio nello Spazio economico europeo (SEE), dove non sono mai stati commercializzati.

⁽¹⁾ GU C 161 del 22.5.2017.